

BILANCIO

Soggetti non quotati e principi contabili internazionali

di **Gennaro Napolitano**

La **legge di bilancio 2019** ha introdotto la **facoltà**, in luogo dell'**obbligo**, per taluni soggetti **non quotati**, di applicare i **principi contabili internazionali las/lfrs** ([articolo 1, commi 1070-1071, L. 145/2018](#)). In particolare, il legislatore è intervenuto sul **D.Lgs. 38/2005** (recante norme per l'**esercizio delle opzioni** previste dall'[articolo 5 Regolamento \(CE\) 1606/2002](#) in materia di **principi contabili internazionali**), inserendovi il nuovo [articolo 2-bis](#).

Prima di esaminare le novità recate dalla Legge di bilancio, è opportuno brevemente ricordare che, a livello europeo, nel corso degli ultimi anni, è stato perseguito con decisione l'obiettivo dell'**armonizzazione delle regole contabili**.

In passato, infatti, il **disallineamento di tali regole** impediva di mettere a confronto i bilanci predisposti dalle imprese appartenenti a Stati membri diversi con il risultato di ostacolare la crescita dei mercati.

Proprio per superare questa situazione, da diversi anni l'Unione europea ha intrapreso la strada dell'**armonizzazione**, introducendo all'interno di ciascuno Stato i **principi contabili internazionali las/lfrs**, elaborati dall'**International Accounting Standards Board (iasb)**, organismo indipendente la cui *mission* è sviluppare e implementare gli standard IFRS con l'obiettivo di assicurare **trasparenza, responsabilità ed efficienza** nei mercati finanziari e di favorire la fiducia, la crescita e la stabilità finanziaria a lungo termine nell'economia globale. I **principi las/lfrs**, quindi, rappresentano un sistema di regole contabili coordinato e riconosciuto a livello internazionale.

Il **Regolamento (CE) 1606/2002** ha come obiettivo l'adozione e l'utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società, al fine di garantire un **elevato livello di trasparenza e comparabilità** dei bilanci e, quindi, l'efficiente funzionamento del mercato europeo dei capitali e del mercato interno.

Nell'ambito dell'ordinamento nazionale, è il **D.Lgs. 38/2005** a prevedere, a partire dal **1° gennaio 2005**, l'applicazione dei **principi contabili internazionali**.

Ciò premesso, il nuovo [articolo 2-bis](#) del citato decreto legislativo, rubricato appunto "**Facoltà di applicazione**", espressamente prevede che "*i soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli **non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà** (in luogo dell'obbligo) di applicare i principi contabili di cui al presente decreto*".

L'[articolo 2 D.Lgs. 38/2005](#), sulla base della disciplina di matrice europea, elenca i soggetti cui si applicano i **principi las/lfrs**. A tal proposito, si ricorda che l'[articolo 4](#) del già richiamato **Regolamento UE 1606/2002** dispone che le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai **principi contabili internazionali**, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla **negoziazione in un mercato regolamentato** di un qualsiasi Stato membro. Peraltro, il successivo **articolo 5** fa salva la possibilità per gli Stati membri di **estendere** l'applicazione di detti principi anche ad altre società, sebbene **non quotate**.

Sulla base di quanto stabilito dall'[articolo 5](#), il legislatore italiano, con il ricordato [articolo 2 D.Lgs. 38/2005](#), ha esteso l'applicazione dei **principi contabili internazionali** a un numero di soggetti ben più ampio delle società quotate. La disposizione in esame, infatti, prevede che sono assoggettati all'obbligo di redazione del bilancio secondo i **principi las/lfrs**:

- le **società che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati** di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea (**società quotate**);
- le società che emettono strumenti finanziari **diffusi tra il pubblico in misura rilevante**, sebbene non quotati in mercati regolamentati;
- le **banche**, le **società finanziarie** italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari; le società di intermediazione mobiliare (**Sim**), le società di gestione del risparmio (**Sgr**), gli **istituti di moneta elettronica** e gli **istituti di pagamento**;
- le **società consolidate** da quelle assoggettate all'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali, eccezion fatta per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
- le **imprese di assicurazione quotate**, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo (cfr. [articolo 95 D.Lgs. 209/2005](#), recante il **Codice delle assicurazioni private**).

Per effetto delle novità previste dalla **Legge di bilancio 2019**, quindi, le **società non quotate** (ovvero i cui titoli non sono ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato) applicano i **principi contabili internazionali** su **base facoltativa**; esse, di conseguenza, possono scegliere di redigere il bilancio facendo ricorso ai principi contabili nazionali.

Tali società, in base alla **disciplina previgente**, risultavano invece incluse nel novero dei soggetti che obbligatoriamente devono adottare gli **las/lfrs**.

Le società in esame possono avvalersi della facoltà a **decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della Legge di bilancio (avvenuta il 1° gennaio 2019)**.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)